



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N.38 DEL 13/10/2016**

RETTIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 01/12/2017

INDICE

Cenni storici su Anguillara Sabazia

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1. - COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Articolo 2. - AUTONOMIA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Articolo 3. – ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

Articolo 4. – AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE PER LA PARITA' TRA I SESSI.

Articolo 5. –TUTELA DEI DATI PERSONALI E CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

Articolo 6. – COMMISSIONE PERMANENTE PER LO STATUTO

Articolo 7. – REGOLAMENTI

Articolo 8. – TERRITORIO

Articolo 9. – STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE – DISTINTIVO DEL SINDACO

Articolo 10. – FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, DECENTRAMENTO

Articolo 12. – QUARTIERE

Articolo 11. – TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 13. – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 14. – INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 15. – FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 16. – PETIZIONE ED ISTANZE

Articolo 17. – CONSULTE

Articolo 18. – REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 19. – REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 20. – DISPOSIZIONI SUI REFERENDUM

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 21. – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 22. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

Articolo 23. – IL CONSIGLIERE ANZIANO

Articolo 24. – I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 25. – I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 26. – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27. – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 28. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEPOSITO ATTI

Articolo 29. – DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

Articolo 30. – GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 31. – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 32. – REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 33. – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Articolo 34. – REVOCA, DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

Articolo 35. – COMPITI DELLA GIUNTA

Articolo 36. – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Articolo 37. – ELEZIONI DEL SINDACO

Articolo 38. – FUNZIONI DEL SINDACO

Articolo 39. – INCARICHI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 40. – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

Articolo 41. – MOZIONE DI SFIDUCIA

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 42. – STRUTTURA DELL'ENTE

Articolo 43. – INCOMPATIBILITA'

Articolo 44. – FUNZIONI DI DIREZIONE

Articolo 45. - PROGRAMMAZIONE

Articolo 46.- ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 47. - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 48. - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49. - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 50. - ACCESSO AI DOCUMENTI

Articolo 51. - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Articolo 52. - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 53. - PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 54. - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 55. - CONCESSIONI DI SERVIZI

Articolo 56. - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI

Articolo 57. - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Articolo 58. - SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE PUBBLICO LOCALE

Articolo 59. - OBBLIGHI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI DI AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' E CONSORZI

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Articolo 60. - AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 61. - CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 62. - REVISORI DEI CONTI

Articolo 63. - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 64. - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

Articolo 65. - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

Articolo 66. - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Articolo 67. - VERIFICA DELLO STATUTO

BLASONATURA DELLO STEMMA

BLASONATURA DEL GONFALONE

CENNI STORICI SU ANGUILLA SABAZIA

Anguillara Sabazia è situata a circa 30 Km da Roma, possiede una superficie di 74,92 kmq ed è posizionata a 195 metri sul livello del mare. Sorge su un promontorio prospiciente le acque del lago di Bracciano, le cui prime frequentazioni risalgono all'epoca romana, in età tardo-repubblicana.

La tradizione vuole infatti che il suo nome abbia avuto origine da un'antica villa appartenente alla matrona romana Rutilia Polla, detta "Angularia", perché situata nel punto ove il promontorio su cui sorgeva formava un angolo. Molti attribuiscono il ritrovamento di una porzione muraria in opus reticulatum (metà del I sec. a.C.), sito in via della Grondarella, a detta villa, ma la conformazione del territorio su cui sorge non presenta nessun angolo, né testimonianze a conferma di quanto ipotizzato.

Numerosi reperti in marmo di epoca romana decoravano un tempo i muri del centro storico, oggi quasi tutti scomparsi, ad eccezione di un frammento di un sarcofago rappresentante la Dea Cibele con una cornucopia di fiori e frutta, a cui la tradizione attribuisce un tempio che sorgeva nel punto più alto del promontorio, lì dove attualmente sorge la chiesa S. Maria Assunta o Collegiata di origine cinquecentesca.

Numerose sono le chiese nel centro storico. Oltre alla già citata Collegiata, ci sono le due chiese medievali di S. Salvatore e S. Andrea, trasformate in abitazioni private e la settecentesca chiesa di S. Biagio, dedicata al patrono del paese. La prima importante famiglia che regnò sul castrum fu quella degli Anguillara, a partire dal 950 con il capostipite Raimone, seguito da Guastatane, Bellizone e, nel 1019 da Guido. A quest'ultimo è attribuito il primo documento storico di Anguillara, datato al 2 luglio 1020 e conservato presso l'Archivio di S. Maria in Trastevere. Si tratta di un atto con cui Guido viene nominato signore di Anguillara e riporta un piccolo elenco di persone residenti ad Anguillara, a cui si concede il diritto di pesca nelle acque del lago.

Gli Anguillara dominarono fino al XV secolo, epoca in cui subentrarono gli Orsini, come si nota sullo stemma conservato presso il palazzo baronale, dove è visibile un orso che divora un'anguilla e diverse immagini della "rosa orsina" (rintracciabile inoltre in molte architravi dei portoni del centro storico).

L'avvento degli Orsini modificò l'impianto medievale del centro storico. Numerose testimonianze dell'epoca sono ancora oggi visibili come l'impianto difensivo (il Torrione a pianta circolare, la Cinta Muraria, la Porta Castello), il Palazzo Baronale, oggi sede del comune, che possiede tra l'altro importanti affreschi della scuola di Raffaello, dislocati in tre diversi ambienti e realizzati da Gentil Virginio Orsini, comandante della flotta pontificia.

Il 3 febbraio 1693, Anguillara fu venduta al marchese Francesco Grillo, a causa di dissesti finanziari in seno alla famiglia Orsini e successivamente, nel XIX secolo, il paese venne acquistato dai Doria, duchi di Eboli. Nel '900 il piccolo borgo agricolo è stato coinvolto nelle vicende italiane ed i suoi abitanti hanno preso parte alle guerre mondiali, come testimonia la lapide a ricordo dei Caduti in tutte le guerre, sita nei Giardini del Torrione.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1. - COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

1. Il Comune di Anguillara Sabazia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2. - AUTONOMIA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di Anguillara Sabazia rappresenta la comunità di donne e uomini, di qualsiasi etnia, cultura e religione che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e ne tutela i diritti, siano essi individuali o delle unioni, così come sanciti dalla Costituzione Italiana. In conformità con il suddetto capoverso, il Comune si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e della tradizione locale, monumentale e ambientale della città; ma, contemporaneamente, ad evidenziare l'importanza ed il rispetto delle diversità attraverso i processi solidaristici, di dialogo, convivenza ed integrazione tra i popoli.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia realizza la propria attività, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, secondo i criteri di efficacia, efficienza, imparzialità, economicità di gestione, trasparenza, nonché rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi. Il Comune ispira la propria attività al principio di solidarietà per favorire la piena integrazione dei cittadini sul piano economico, sociale, civile e culturale nel rispetto dei principi di uguaglianza e di convivenza civile.
3. Il Comune di Anguillara Sabazia aderisce alle iniziative rivolte all'attuazione della Costituzione Europea e alla Carta Europea dell'Autonomia locale, nonché al processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale e di ampia partecipazione dei cittadini. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Il Comune di Anguillara Sabazia considera l'istituto del gemellaggio quale momento essenziale di promozione e sviluppo del territorio, e quindi intende incentivarne lo sviluppo. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di nuove funzioni, in attuazione del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle competenze pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Il Comune di Anguillara Sabazia riconosce l'informazione quale diritto primario del cittadino ne garantisce e promuove l'effettivo esercizio, libero ed imparziale come strumento essenziale per la partecipazione responsabile alla vita sociale, politica per il controllo pieno e consapevole sulle attività dell'amministrazione.
5. Il Comune di Anguillara Sabazia, in sintonia con quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, opera secondo il sistema di pianificazione strategica, inteso come processo diretto a progettare, condizionare e costruire il futuro e lo sviluppo socio-economico della propria comunità, promuovendo a tale scopo ogni possibile attività.
6. La struttura gestionale dell'ente è costituita, e si evolve costantemente, in coerenza con il sistema della gestione del processo di pianificazione strategica e per garantire il contributo alla sua realizzazione ed evoluzione, anche secondo logiche di investimento sul capitale umano e della sua alternanza. Il Comune di Anguillara Sabazia considera come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente. A tal fine promuove le attività culturali ed educative come momenti essenziali per la crescita e lo sviluppo della comunità locale, assicura la valorizzazione del patrimonio culturale e ne favorisce la piena fruizione. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di integrazione con la realtà scolastica territoriale e fornisce orientamenti nel campo della formazione professionale al fine di offrire a tutti adeguate opportunità formative.
7. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove azioni mirate a garantire il pieno rispetto dei diritti dei bambini del nostro territorio considerando fondamentale per una crescita sana del nostro territorio garantendo a tutti il diritto all'infanzia serena a riparo da rischi e deviazioni. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.
8. Il Comune di Anguillara Sabazia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato" rifiuta la tortura e la pena di morte come strumenti giudiziari.
9. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove e sostiene le attività del volontariato, delle libere associazioni e delle organizzazioni del privato sociale che perseguono finalità non in contrasto con i principi del presente statuto e la vigente normativa nazionale e regionale sugli enti no profit e sulle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS), incentivandone il protagonismo e la partecipazione.
10. Il Comune di Anguillara Sabazia attua forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri ed a tal fine riconosce le loro libere e democratiche forme associative,

favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

11. Il Comune di Anguillara Sabazia individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile, da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture, predisponendo un apposito regolamento.
12. Il Comune di Anguillara Sabazia salvaguarda l'ambiente come bene di tutti i cittadini, e ispira le proprie azioni a politiche di sviluppo sostenibile volte a rendere compatibili le esigenze di sviluppo economico con quelle di tutela e valorizzazione dell'ambiente; in particolare:
 - aderisce ad iniziative nazionali ed internazionali per la realizzazione delle città sostenibili;
 - tutela la qualità dell'aria dalle varie forme di inquinamento e contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti;
 - promuove iniziative volte al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia ed alla diffusione delle fonti rinnovabili;
 - tutela la qualità dell'acqua e del suolo con iniziative di prevenzione e controllo;
 - promuove le iniziative e gli strumenti di partecipazione pubblica, in particolare quelle relative all'Agenda 21 di Anguillara Sabazia.
13. Il Comune di Anguillara Sabazia indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, tutelando l'interesse pubblico a disporre di parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali e tutelando il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.
14. Il Comune di Anguillara Sabazia considera l'acqua un bene pubblico e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi: tutte le persone hanno diritto ad avere accesso all'acqua potabile per soddisfare le loro esigenze fondamentali, quale preconditione per la realizzazione degli altri diritti umani. Pertanto la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata a mere norme di mercato interno: ne consegue che i servizi idrici non debbono essere l'oggetto di negoziati commerciali, ma di regole che promuovano una valorizzazione ed una gestione sostenibile di un bene comune pubblico.

Articolo 3. – ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

1. Il Comune di Anguillara Sabazia garantisce il pieno rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo

propositivo nei confronti del sindaco, della giunta e del consiglio comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti le problematiche dei diversamente abili.

2. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
3. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune di Anguillara Sabazia, il sindaco può nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi. Le modalità di funzionamento del comitato saranno disciplinate con apposito regolamento consiliare.
4. Il Comune di Anguillara Sabazia controlla l'attuazione delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 4. – AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE PER LA PARITA' TRA I SESSI.

1. Il Comune di Anguillara Sabazia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella città.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune di Anguillara Sabazia adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
 - a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
 - b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
 - c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato;
 - d) assicurare condizione che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;

e) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Articolo 5. – TUTELA DEI DATI PERSONALI E CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

1. Il Comune di Anguillara Sabazia garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia vigila rigorosamente sul rispetto di tali norme in ottemperanza alla legislazione sulla privacy.
3. Il Comune di Anguillara Sabazia determina il proprio ordinamento con lo statuto nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. In particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4. Il Comune di Anguillara Sabazia fa propri i principi di cui al codice etico europeo di comportamento, degli eletti negli enti locali.
5. Il Comune di Anguillara Sabazia si impegna a redigere il codice etico comunale di comportamento e di autoregolamentazione dei dipendenti e degli amministratori pubblici eletti dal popolo. Con il codice etico individua i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo, costituisce comunque uno strumento tramite il quale il Comune di Anguillara Sabazia si ripromette di disciplinare le condotte rilevanti di trasparenza nell'attività dell'ente con lo scopo di contribuire allo sviluppo socio economico dell'ambiente in cui opera per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione di servizi pubblici. I principi cardine su cui si basa il codice etico sono la chiarezza, la lealtà e l'onestà.

Articolo 6. – COMMISSIONE PERMANENTE PER LO STATUTO

1. E' istituita la commissione permanente per lo statuto che ha il compito di valutare le istanze propositive alle modifiche e/o integrazioni dello statuto.
2. La commissione è composta dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede, dal vice presidente del consiglio comunale, dal sindaco e dai capi gruppo consiliari.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, la commissione è convocata e presieduta dal vice presidente.
4. Alla commissione permanente per lo statuto sono, altresì, attribuite le funzioni di studio e di istruttoria in merito alle modifiche statutarie ed alle questioni inerenti l'interpretazione dello statuto, sulle quali il consiglio comunale ha comunque l'esclusiva competenza di deliberare.

Articolo 7. – REGOLAMENTI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono elaborati ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di poterli modificare ed abrogare. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto.
2. I regolamenti, dopo l'approvazione, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti.
3. Il Comune di Anguillara Sabazia emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 - a) sull'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - c) per le materie in cui manchi una disciplina di legge o di atti aventi forza di legge .
4. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
5. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari e delle leggi vigenti.

Articolo 8. – TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Anguillara Sabazia confina a sud e ad est con Roma, ad ovest con Bracciano e Cerveteri e ad est anche con Campagnano di Roma secondo l'attuale delimitazione e comprende frazioni quali:
 - Ponton dell'Elce superficie 0.45 Kmq. sito in loc. Tragliatella;
 - Colle Sabazio superficie 0.087 Kmq. sita in loc. al Km. 12 della S.S. Claudia;
 - Colle dei Pini superficie 0.095 Kmq. sita in loc. Barattoli.
2. L'antico centro storico è arroccato su un promontorio ove sorgeva una villa romana detta Angularia, per il fatto che in quel punto la costa forma un angolo retto. Di qui il nome Anguillara. Solo un R.D. del 1872 ha stabilito che Anguillara Sabazia per evitare confusione con il Comune di Anguillara Veneta.
3. La superficie complessiva è di 74,92 Kmq., di cui 20,99 kmq. di area lacuale (lago di Bracciano e Martignano),
4. Numero abitanti popolazione all'ultimo censimento ISTAT del 2011: 18575.

5. L'intero territorio è caratterizzato dalla presenza di due laghi, di ampie zone boschive di macchia mediterranea, di falde acquifere e termominerali, di testimonianze archeologiche e storiche.
6. Parte del territorio comunale ricade all'interno del parco regionale dei laghi di Bracciano e Martignano.
7. Le risorse minerali del territorio sono quelle delle acque e dei materiali inerti di carattere vulcanico.
8. Intorno a queste risorse sono nate le attività di imbottigliamento delle acque minerali Claudia e Giulia, nonché le attività estrattive, quali cave di pozzolana e lapillo vulcanico.
9. Le attività produttive sono quelle riferite all'agricoltura, in zootecnica in maggiore misura, quelle dell'artigianato, quelle del terziario soprattutto turistico-complementare.
10. Anche la pesca ha una significativa presenza storica nel campo delle attività economiche della realtà di Anguillara.

Articolo 9. – STEMMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE – DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalle norme di legge.

Articolo 10. – FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO

1. Il patrono di Anguillara Sabazia è San Biagio, e viene celebrato il giorno 3 febbraio di ogni anno.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, DECENTRAMENTO

Articolo 11. – TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni del presente titolo dello statuto comunale si applicano:
 - ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Anguillara Sabazia;
 - ai cittadini residenti nel Comune di Anguillara Sabazia non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- ai cittadini non residenti nel Comune di Anguillara Sabazia che ne facciano richiesta, ma che nel Comune esercitano le proprie attività di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Anguillara ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni.
2. Il Comune riconosce che i bambini e i giovani sono una risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile e assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.

Articolo 12. – QUARTIERE

1. Il Comune di Anguillara Sabazia, considerando di prioritaria importanza la partecipazione popolare quale strumento per l'attuazione di una moderna democrazia che si concretizza nell'adozione di scelte strategiche ed attuative di tipo concertativo, così come indicato dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, istituisce i “quartieri” quale suddivisione del territorio comunale.
2. La delimitazione, il numero, la denominazione dei quartieri e le procedure per le modifiche territoriali sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale.
3. I quartieri sono dotati di una organizzazione disciplinata dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

Articolo 13. – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune di Anguillara Sabazia riconosce nell'informazione libera e obiettiva la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica, e a tal fine favorisce ogni possibile iniziativa alla sua diffusione.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia istituisce nella propria organizzazione un apposito ufficio per la comunicazione e l'informazione dei cittadini.

Articolo 14. – INIZIATIVE POPOLARI

1. I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno del 3% (tre per cento) di firme degli iscritti nelle liste elettorali, regolarmente autenticate da un pubblico ufficiale, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal

regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

3. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto che ha avanzato la proposta, può intervenire alle sedute del consiglio comunale per illustrarla, se richiesto dal consiglio comunale in fase dibattimentale.

Articolo 15. – FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune di Anguillara Sabazia valorizza le libere forme associative e le associazioni del volontariato che detengano una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operino senza scopo di lucro, e comunque non in contrasto con i principi del presente statuto, assicurando loro, tramite regolamento, la partecipazione all'iniziativa dell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione, dando particolare sostegno alle associazioni socio sanitarie, di protezione civile, di assistenza ai bisognosi, ambientaliste ed a quelle che promuovono attività culturali e/o sportive. Il regolamento prevede un albo , aggiornato annualmente, ove vengono iscritti, a domanda e previa deliberazione motivata della giunta comunale, gli organismi associativi che operano nel Comune.

Articolo 16. – PETIZIONE ED ISTANZE

1. I cittadini, singolarmente od in forma collettiva, si possono rivolgere agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 17. – CONSULTE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce la costituzione di consulte tematiche quali libere ed autonome espressioni delle forme associative, che abbiano finalità relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per il funzionamento del Comune stesso.
2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della città attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. Il regolamento d'istituzione individua il settore di competenza, la composizione, le prerogative, le modalità di funzionamento ed il rapporto con gli organi del Comune di ciascuna consulta.

Articolo 18. – REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il consiglio comunale, anche su proposta della giunta, con deliberazione di consiglio, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, diretti a

promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con esclusione delle seguenti materie in tema di:

- bilanci;
 - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche (piante organiche) del personale e relative variazioni;
 - provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
 - istituzione e disciplina dei tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - regolamenti;
 - provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permute, appalti e/o concessioni, piani generali ed urbanistici;
 - provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
2. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
 3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto.
 4. Il regolamento definisce le forme, le modalità e le garanzie per l'effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 19. – REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare, propositivo e di indirizzo quando sia stata depositata presso il protocollo generale e approvata dal consiglio comunale, una richiesta che rechi sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti, di almeno il 9% (nove per cento) degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La sottoscrizione deve essere effettuata secondo la normativa che disciplina la proposizione dei referendum a carattere nazionale.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco ed essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, con esclusione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
 - di provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - provvedimenti concernenti il personale comunale, istituzioni ed aziende speciali;
 - atti relativi ad imposte, tasse, rette e tariffe;

- bilanci preventivi e consuntivi ed atti che incidono sui bilanci stessi;
 - provvedimenti concernenti la costituzione o partecipazioni a società;
 - atti inerenti ad associazioni ed enti religiosi e la tutela di minoranze etniche;
 - piani generali territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
4. Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba comunque svolgersi, disponendo, in tal caso, se ne ricorrano i presupposti, una diversa formulazione del quesito, tenendo comunque conto di quello originario.
 5. La richiesta deve contenere il testo preciso da sottoporre agli elettori e deve essere presentata al sindaco, il quale, dopo le verifiche di regolarità, effettuata dall'ufficio competente, propone al consiglio comunale il provvedimento di indizione del referendum.
 6. Qualora dalla verifica emerga l'improponibilità del referendum consultivo di iniziativa popolare, il sindaco sottopone la richiesta al consiglio comunale che decide in via definitiva.
 7. La discussione e le determinazioni sul risultato dei referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Articolo 20. – DISPOSIZIONI SUI REFERENDUM

1. Il regolamento determina le modalità con cui deve essere fornita ai cittadini una adeguata informazione sui temi referendari e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria consultiva e di un referendum consultivo di iniziativa popolare in un anno e su non più di sei quesiti, da tenersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute negli otto mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
3. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
4. Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito dal segretario comunale che lo presiede, dal presidente del consiglio comunale e da un esperto in materie giuridiche amministrative, indicato dal consiglio comunale.
5. Gli uffici comunali collaborano alla verifica e veridicità delle firme degli elettori residenti che lo propongono.
6. L'ufficio comunale per il referendum, sentito il sindaco o un suo delegato e un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla data di delibera di ammissibilità emessa dal consiglio comunale.

7. I referendum sono indetti dal sindaco.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 21. – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare per le materie di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare l'approvazione e le eventuali modifiche del codice etico comunale.
6. Il consiglio comunale esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti, quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.
7. Al consiglio comunale spetta la definizione degli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
8. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Articolo 22. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

1. La prima seduta è convocata dal sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.
2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità e/o compatibilità dei consiglieri proclamati eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea dei consiglieri proclamati primi degli eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata e presieduta dal medesimo consigliere anziano.
4. Dopo le operazioni di convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il consiglio comunale

deve procedere alla elezione del presidente dell'assemblea, con le modalità di cui al successivo articolo 26.

5. Il presidente dell'assemblea, appena eletto, assume immediatamente la presidenza dell'assemblea.
6. Il sindaco, sempre nella seduta di insediamento, presta il giuramento davanti al consiglio comunale.
7. Il consiglio comunale nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.
8. La seduta consiliare prosegue, sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco in ordine alla composizione della giunta comunale.

Articolo 23. – IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere che alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale ha ottenuto la cifra individuale più alta, sommando i voti di lista a quelli di preferenza individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali, assume la carica di consigliere anziano ed esercita le relative funzioni, limitatamente alla prima riunione del consiglio successiva alle elezioni, fino alla nomina del presidente dell'assemblea.
2. Il caso di assenza o di rifiuto a presiedere l'assemblea da parte del consigliere anziano, la Presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 24. – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge . Il consigliere è espressione diretta della cittadinanza e svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato, al solo scopo di promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco (o, se previsto, il presidente del consiglio comunale), a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco (o al presidente) eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Articolo 25. – I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Sono attinenti al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere tempestivamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Articolo 26. – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente del consiglio è eletto in sede di prima e seconda votazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e, qualora tale maggioranza non sia raggiunta, nella terza votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il presidente del consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione.
3. Con le stesse procedure è eletto, nella medesima seduta, il vice presidente del consiglio comunale.
4. Il presidente del consiglio comunale e il vice presidente del consiglio comunale possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di assenza o di vacanza, il presidente del consiglio comunale è sostituito dal vice presidente del consiglio. In assenza anche del vice presidente le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

Articolo 27. – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività e fissa le date delle riunioni del consiglio comunale, sentito il sindaco. In particolare:
 - ne presiede i lavori;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
 - tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
 - assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

- adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del consiglio comunale;
 - garantisce il rispetto dello statuto, delle norme del regolamento e del decoro nell'ambito dei lavori del consiglio comunale;
 - esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti;
 - il presidente può richiedere al sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite;
 - può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
2. Il presidente dell'assemblea ha l'obbligo di riunire il consiglio ogni qualvolta lo richiedano, il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali assegnati, nei termini di legge , e del regolamento del consiglio comunale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 3. Il presidente e il vice presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Articolo 28. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEPOSITO ATTI

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente per la trattazione di argomenti ai sensi dell'articolo 42 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere notificato ai singoli consiglieri, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale, ed affisso all'albo pretorio.
4. Il consiglio comunale si riunisce nella sede del Comune, salvo diverse e motivate determinazioni del presidente.
5. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà + 1 dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
6. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti e votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge o il regolamento del consiglio comunale dispongano lo scrutinio segreto, o quando ne faccia richiesta 1\5 dei consiglieri assegnati.
8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il

regolamento stabilisca la seduta segreta o lo scrutinio segreto.

9. Il consiglio comunale approva a maggioranza dei 2/3 nella prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda e terza votazione il proprio regolamento interno che ne disciplina l'esercizio delle funzioni e delle attività.
10. Tutti gli atti da sottoporre all'esame del consiglio comunale, contenuti in proposte di deliberazioni corredate dei prescritti pareri, devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della riunione del consiglio stesso.

Articolo 29. – DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

1. Il consigliere comunale indirizza per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio.
2. Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione.
3. Le dimissioni sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
4. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni che risulta dal protocollo del Comune.
5. Il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista elettorale del consigliere dimissionario o decaduto segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 30. – GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
2. I consiglieri comunali che non intendono più aderire al gruppo consiliare nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altro gruppo presente in consiglio confluiscono nel gruppo misto. Il gruppo misto è unico e può essere costituito anche da un solo consigliere.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo e ne dà comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio, se eletto. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere anziano. In caso di gruppo formato da un solo componente, questi assume le funzioni di capogruppo.
4. Il sindaco e il presidente del consiglio, se eletto, e i capigruppo costituiscono la Conferenza dei capigruppo.
5. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 31. – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale si articola in Commissioni Consiliari Consultive Permanenti a rappresentanza proporzionale.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli organi e dagli uffici, dagli enti e dalle aziende dipendenti, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone per riferire circa l'amministrazione comunale, la gestione del bilancio e del patrimonio comunale in relazione all'espletamento dei loro compiti.
3. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
4. Il regolamento disciplinerà gli aspetti relativi al funzionamento e l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.

Articolo 32. – REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Articolo 33. – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di componenti, entro la misura massima prevista dalla legge, nominati dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il sindaco nomina il vice sindaco fra i componenti della giunta. Il vice sindaco sostituisce in tutte le funzioni il sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le competenze degli assessori sono attribuite dal sindaco con proprio provvedimento.
5. Tali atti devono essere comunicati dal sindaco al consiglio comunale.
6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più assessori, il sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
7. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Articolo 34. – REVOCA, DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco può revocare dalla carica uno o più assessori. Di ciò darà motivata comunicazione

nella prima seduta utile al consiglio comunale con la contestuale indicazione della sostituzione.

2. Gli assessori che cessano dalla carica per dimissioni o decadenza saranno tempestivamente sostituiti dal sindaco con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 35. – COMPITI DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco e/o dei funzionari dirigenti.
3. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale stesso.
5. E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (Articolo 48 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
6. La giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. L'annuale relazione al consiglio comunale di cui al comma 4° viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 36. – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
2. La giunta esplica le proprie attività mediante atti deliberativi assunti collegialmente.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
4. In caso di rinnovo del consiglio comunale, la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.
5. Delle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale o di chi ne abbia le funzioni vicarie, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.
6. Qualora non sia possibile avere la presenza del segretario comunale la funzione viene

assunta di chi ne abbia poteri vicari.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono firmate dal sindaco e dal segretario.

Articolo 37. – ELEZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalle legge .
2. Il sindaco, come sopra eletto, è componente del consiglio comunale.
3. Il sindaco dura in carica cinque anni.
4. Il sindaco decade nei modi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 38. – FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative al mandato, entro 60 giorni dall'avvenuto insediamento. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dal consiglio contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria.
3. In particolare :
 - il sindaco tra i componenti della giunta dallo stesso nominati, nomina un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
 - il vice sindaco può essere revocato e sostituito dal sindaco con le stesse modalità previste per la revoca o la sostituzione degli assessori;
 - il sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento dinanzi al consiglio comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
4. Spettano altresì al sindaco, quale ufficiale del Governo tutte le attribuzioni nei servizi di competenza statale, stabilite dall'art 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - promuove e coordina l'attività della giunta comunale, procede alla sua convocazione e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
 - assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale;
 - esercita ogni altra funzione ad esso attribuita, quale capo dell'amministrazione, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
 - sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
 - conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e

i criteri stabiliti dalla legge , dallo statuto e dai regolamenti;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al segretario comunale, nonché ai responsabili delle strutture amministrative comunali sovraordinate;
 - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal consiglio comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del consiglio comunale;
 - il sindaco provvede all'insediamento delle commissioni consiliari e indice i referendum comunali;
 - adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, specifiche ordinanze;
 - coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina;
 - esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo.
5. Il sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'amministrazione comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.

Articolo 39. – INCARICHI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco può conferire speciali incarichi al vice -sindaco e agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Il sindaco può affidare, ai consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali anche incarichi di indirizzo, controllo e vigilanza.
3. Il sindaco può altresì conferire ai consiglieri deleghe per specifiche attività o argomenti. Il consigliere delegato coadiuva il sindaco nell'esame e nello studio di argomenti specifici, formulando al sindaco medesimo proposte e/o osservazioni.
4. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
5. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria

competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti di unità organizzative.

6. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
7. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.
8. Il sindaco può designare con proprio provvedimento altri cittadini per l'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi in determinati settori, con l'obbligo di rispondere direttamente a sé medesimo per l'approvazione e l'adozione o la proposta dei necessari provvedimenti. Le deleghe non comportano alcuna spesa e devono essere pubblicate sull'albo pretorio.
9. I cittadini prescelti come delegati esterni al consiglio comunale non godono delle prerogative di accesso riservate ai consiglieri comunali. I cittadini prescelti devono possedere i requisiti per ricoprire la carica di consigliere comunale.

Articolo 40. – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade di diritto e si procede allo scioglimento del consiglio comunale.
2. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 1, il consiglio comunale e la giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in tutte le funzioni nei seguenti casi:
 - assenza del sindaco;
 - impedimento temporaneo del sindaco;
 - sospensione del sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - sospensione del sindaco ex articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
5. Lo scioglimento del consiglio, per le fattispecie tassativamente previste dalle vigenti

disposizioni, comunque determina la decadenza del sindaco e della giunta.

Articolo 41. – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
3. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 2\5 come previsto dal comma 2 articolo 52 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione di sfiducia, come sopra motivata e sottoscritta deve essere presentata al presidente del consiglio comunale ed in pari data deve essere acquisita al protocollo generale del Comune.
5. La stessa viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione e deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti in consiglio comunale comma 2 articolo 52 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il consiglio comunale viene sciolto e sostituito da un commissario secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 42. – STRUTTURA DELL'ENTE

1. L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in aree, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3. Ad ogni area vengono assegnate determinate funzioni.
4. Nel rispetto della normativa vigente e per favorire il raggiungimento dei risultati attesi, l'amministrazione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del personale attraverso percorsi di carriera, modalità, flessibilità, formazione; attua, inoltre, forme di incentivazione anche economica, basate sulle attitudini, sulle capacità operative dimostrate e sui risultati.
5. La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle

strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

6. Al fine di agevolare la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste in ciascuna area sono suscettibili di adeguamento nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
7. Il regolamento prevede l'espreso obbligo della reciproca sostituzione ed assistenza, nei casi di assenza o impedimento.
8. Ad ogni area è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
9. Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale sono disposte, in relazione alle categorie ed ai profili professionali rivestiti, dalla giunta comunale, su conforme parere del segretario comunale, sulla scorta delle proposte formulate dagli organi elettivi e dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili di servizio alle aree.
10. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito delle aree.
11. I conflitti di competenza, negativi o positivi, reali o virtuali, sorti fra i funzionari responsabili di area, sono decisi con provvedimento insindacabile del sindaco.
12. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo competente, il quale decide sentite anche le parti interessate.

Articolo 43. – INCOMPATIBILITA'

1. Il dipendente comunale non può svolgere attività alle dipendenze di altro ente pubblico o di privati che possano far sorgere un contrasto di interessi con il Comune.
2. Previo accertamento dell'inesistenza di contrasti di interesse, la giunta comunale può accordare di volta in volta eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma, secondo la disciplina prevista nel regolamento di organizzazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
3. Il regolamento di organizzazione prevede che il Comune possa avvalersi delle prestazioni del proprio personale dipendente avente una particolare qualificazione, disciplinandone le modalità, i tempi e le prestazioni ed i compensi professionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Articolo 44. – FUNZIONI DI DIREZIONE

1. Ad ogni Dirigente cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei

mezzi allo stesso demandati.

2. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
3. Gli incarichi di direzione delle aree sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento sindacale motivato che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
5. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione e l'interruzione dell'incarico.
6. Ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può affidare ad esterni posti di responsabile di settore o dell'ufficio o di dirigente o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di "diritto pubblico" ed eccezionalmente di "diritto privato", con una durata non superiore al triennio, comunque non oltre il mandato elettorale.

Articolo 45. - PROGRAMMAZIONE

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

Articolo 46.- ACCORDI DI PROGRAMMA

1. In attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Articolo 47. - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economia, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990, n.241 e dei criteri di cui al presente articolo.
2. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge 7/8/90 n.241 e dal regolamento comunale.

Articolo 48. - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi che comunque li coinvolgono. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Articolo 49. - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicate. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

Articolo 50. - ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Tutti i documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini, previa richiesta scritta e motivata, possono accedere ai documenti amministrativi, ed averne copia non oltre trenta giorni dalla richiesta al sindaco, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e comunque dopo aver sostenuto le spese di segreteria.

Articolo 51. - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi o documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza determinandone il tempo della inaccessibilità.
2. Il sindaco può dichiarare, tramite motivato provvedimento, temporaneamente sottratti all'accesso, per ragioni attinenti al diritto alla riservatezza, atti o documenti diversi da quelli già individuati ai sensi del punto del presente articolo.

Articolo 52. - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 53. - PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici locali nel quale sono compresi sia i servizi la cui titolarità è attribuita al Comune direttamente dalla legge, sia quelli autonomamente intrapresi.
2. Il piano deve prevedere l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei vari servizi, la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e le risorse umane destinate a ciascuno dei servizi, le finalità che si intendono perseguire ed il piano finanziario di investimento e gestione.
3. Il piano è aggiornato annualmente e, assieme alle eventuali revisioni, deve essere allegato alla relazione previsionale e programmatica al bilancio di esercizio.
4. L'istituzione di ogni nuovo servizio deve essere accompagnata dal piano finanziario di investimento e gestione.
5. Le modalità di esercizio del servizio pubblico locale sono improntate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, e tengono conto in ogni caso dei principi statutari di informazione, partecipazione, tutela dei diritti dei cittadini. In modo particolare per i servizi sociali, culturali e sportivi la scelta delle forme di gestione e la programmazione delle attività dei servizi saranno precedute da ampie consultazioni con le associazioni di volontariato e le istituzioni culturali operanti nel territorio con le modalità determinate nel regolamento sulla partecipazione.

Articolo 54. - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Per assicurare una migliore qualità dei servizi comunali sia sotto l'aspetto economico-gestionale sia sotto quello della ricaduta sociale e territoriale, il Comune può scegliere forme di gestione diverse da quella in economia.

2. Tale scelta deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge , e previa determinazione dell'ambito territoriale ottimale ai fini della gestione del servizio.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
5. In ogni caso la deliberazione del consiglio comunale deve essere accompagnata da un'analisi economica dei costi, dei ricavi e dei benefici di pubblico interesse che motivi la scelta della forma di gestione dei servizi.
6. Nel caso in cui il Comune opti per forme di gestione diverse da quella diretta, deve comunque essere salvaguardato il diritto al lavoro del personale comunale precedentemente impiegato nel settore interessato.
7. Qualunque sia la forma di gestione prescelta il consiglio comunale conserva poteri di indirizzo generale e controllo volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e conserva altresì la titolarità del potere di determinazione di prezzi e tariffe.
8. L'esercizio dei servizi in economia, in appalto e in concessione è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 55. - CONCESSIONI DI SERVIZI

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessioni a terzi quando sussistano comprovate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.
3. Per le attività sociali il Comune può conferire mediante concessione ad associazioni del volontariato, o comunque senza fini di lucro, la gestione di servizi e strutture.

Articolo 56. - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può valersi di aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 57. - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Il consiglio comunale approva gli statuti delle aziende speciali che debbono rispondere ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo - attribuiti agli organi elettivi - e di gestione - attribuiti al direttore e ai dirigenti - e quelli di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Articolo 58. - SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Il Comune, per la gestione di servizi, costituisce società di capitali a capitale pubblico locale con il vincolo della maggioranza azionaria.
2. Può, altresì, aderire a società già esistenti costituite con le finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.
3. Negli statuti di tali società devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune e gli enti pubblici costituenti le medesime e le forme di vigilanza e controllo del Comune sulle stesse.

Articolo 59. - OBBLIGHI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI DI AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' E CONSORZI

1. Gli amministratori e i direttori di aziende speciali e di istituzioni del Comune, nonché gli amministratori di consorzi e società comunali, sono soggetti agli stessi obblighi dei consiglieri comunali secondo la normativa vigente.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Articolo 60. - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme diverse di contribuzione in specifico diretto rapporto al grado di utilità conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione o gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di

consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni o organismi di partecipazione.

Articolo 61. - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei settori dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti e ai funzionari responsabili dei settori sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Articolo 62. - REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.
2. Saranno altresì previsti sistemi e modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, la segreteria generale, gli uffici finanziari e i revisori.
3. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 63. - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 64. - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio ed ai consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 77 a 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che saranno disciplinate per l'applicazione dal regolamento per l'organizzazione del consiglio comunale o da deliberazioni della giunta e del consiglio nel rispetto delle competenze stabilite dalla norma.
2. A richiesta degli interessati il gettone di presenza di cui all'articolo 32 è corrisposto in forma di indennità di funzione disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 65. - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale approva o adegua i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Il regolamento di contabilità dovrà essere deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina degli enti locali.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le leggi vigenti alla data del presente statuto.
4. Con cadenza biennale, i competenti organi comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme statutarie e regolamentari approvate, al fine di abrogarle, modificarle, adeguarle, ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale ed alle leggi nel frattempo entrate in vigore.

Articolo 66. - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è affisso all'albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e trasmesso al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti ai sensi dell'art.6 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Articolo 67. - VERIFICA DELLO STATUTO

1. Il consiglio comunale, nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha sempre la facoltà di promuovere una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione del presente statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica.

BLASONATURA DELLO STEMMA

Lo stemma della città di Anguillara Sabazia è rappresentato dalla Madonna di Roccamaggiore col bambino sovrastante una torre nel cui portale sono raffigurate due anguille incrociate.

In alto, una corona turrita ed in basso un ramo di quercia ed alloro.



BLASONATURA DEL GONFALONE

Drappo di stoffa, riccamente ornato con frange, a foggia rettangolare partito a bande verticali di colore celeste e bianco, caricato dallo stemma municipale, sormontato da iscrizioni in oro, CITTA' DI ANGUILLARA SABAZIA.

Una corona turrita sovrasta lo stemma e, dal basso in posizione decussata, lo rinserrano due fronde, quella di destra quercia quella di sinistra alloro, intrecciate con racemi decorati.

Il drappo è sospeso per il tramite di un bilico ad un'asta verticale ricoperta da velluto azzurro con bullette dorate inserite a spirale.

